




CAPITOLATO TECNICO

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA COLLETTIVA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
MENZA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE ASSOCIATE A
CONFSERVIZI CISEL TOSCANA**

Lotto n. 1 CIG 7660949F18


Lotto n. 2 CIG 766096082E

Via Paisiello, 8 - 50144 Firenze - Tel. 055 211342 - Fax 055 282182
e-mail: segreteria@confservizitoscana.it - www.confservizitoscana.it

	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
	CAPITOLATO TECNICO

Sommario

1. Oggetto	3
2. Fabbisogno contrattuale.....	3
3. Caratteristiche e requisiti dei buoni pasto	4
4. Modalità di approvvigionamento e consegna buoni pasto.....	6
5. Sostituzione e restituzione buoni pasto	7
6. Requisiti degli esercizi convenzionati	8
7. Caratteristiche della rete di esercizi convenzionati.....	9
8. Rete di esercizi convenzionati	10
9. Monitoraggio sulla fornitura da parte di Confservizi Cispel Toscana.....	12
10. Responsabile del servizio.....	13
11. Gestione dei reclami e penalità	13
12. Tutela del personale dipendente dell'appaltatore.....	14

	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
	CAPITOLATO TECNICO

1. Oggetto

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto le condizioni tecniche per la fornitura collettiva del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale delle Aziende Associate a Confservizi Cispel Toscana elencate nella Tabella all'art. 2 del presente Capitolato (d'ora in poi "Aziende Mandanti"), che hanno dato mandato a Confservizi Cispel Toscana per l'esperimento della gara.

Confservizi Cispel Toscana sottoscriverà con l'Aggiudicatario un accordo quadro in base al quale le Aziende Mandanti attiveranno con l'Aggiudicatario specifici contratti applicativi e/o ordini di acquisto


Pertanto le condizioni contenute nel presente Capitolato sono applicabili ai rapporti che intercorreranno fra dette Aziende e la ditta aggiudicataria della fornitura.

Il fornitore dovrà provvedere a proprie spese a consegnare i buoni pasto oggetto del presente capitolato, secondo quanto previsto al successivo art. 4.

2. Fabbisogno contrattuale

Di seguito, si forniscono i fabbisogni quantitativi presunti previsti per ogni Azienda mandante, utili ai fini della corretta formulazione dell'offerta, nonché il valore facciale (iva esclusa) dei singoli buoni pasto:

Azienda Mandante	Valore facciale	Fabbisogno annuale	Importo biennale	Tipologia	Sede
CSAI S.p.A..	€. 6,50	2616	€. 87.378,00	Elettronici	Via Lungarno n. 23 – 52028 Terranuova Bracciolini
	€. 6,00	2490			
	€. 4,00	2298			
GAIA S.p.A.	€. 9,00	48.005	€. 864.090,00	Elettronici	Via Donizzetti n. 16 – 55045 Marina di Pietrasanta
AER S.p.A.	€. 7,00	4.400	€. 61.600,00	Cartacei	Via Marconi n. 2 bis Loc. Scopeti Rufina
Rea Impianti s.r.l.	€. 6,66	6.500	€. 86.580,00	Cartacei	SS 206 km 16,5 – 57016 Rosignano Marittimo


	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
	CAPITOLATO TECNICO

Gli operatori economici dovranno offrire una percentuale unica di ribasso sul valore complessivo posto a base d'asta. A fini contabili, dovranno indicare la percentuale di sconto sul valore dei singoli buoni pasto. Detta percentuale di sconto rimarrà invariata anche qualora, a seguito di accordi con le organizzazioni sindacali, il valore facciale dello stesso dovesse subire variazioni.

Il prezzo si intenderà comprensivo di ogni spesa ed onere per produrre, elaborare, stampare, trasportare e consegnare i buoni pasto nelle sedi indicate in contratto e qualsiasi onere, tributo o tassa connesso alla gestione del servizio.

3. Caratteristiche e requisiti dei buoni pasto

- 3.1.** Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122, per "buono pasto" si intende "il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'art. 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione".
- 3.2.** Ai sensi dell'art. 4, comma 1, i buoni pasto:
- i. consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
 - ii. consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
 - iii. sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
 - iv. non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
 - v. sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.
- 3.3.** Ai sensi dell'art. 4, comma 2, i buoni pasto cartacei dovranno riportare le seguenti indicazioni:
- i. il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;

	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
	CAPITOLATO TECNICO


- ii. il codice fiscale o la ragione sociale della società di emissione;
- iii. il valore facciale espresso in valuta corrente;
- iv. il termine temporale di utilizzo;
- v. uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- vi. la dicitura *«Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».*

3.4. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, nei buoni pasto in forma elettronica:

- i. le indicazioni di cui ai nn. i), ii), iii) e iv) del par. 3.3 sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione del relativo carnet elettronico;
- ii. la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato di cui al n. v) del par. 3.3, sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;
- iii. l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;
- iv. la dicitura di cui al n. vi) del par. 3.3 è riportata elettronicamente.

3.5. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

- 3.6.** È fatto divieto alle imprese partecipanti di presentare marchi nuovi appositamente creati per la presente gara. Dovranno essere utilizzati esclusivamente marchi preesistenti già in distribuzione sull'intero territorio nazionale.
- 3.7.** Il tagliando cartaceo rappresentante il "Buono Pasto" oggetto della presente fornitura dovrà possedere caratteristiche tali da distinguerlo in maniera univoca e immediata (esempio: utilizzo di un id code).
- 3.8.** I buoni pasto comportano l'obbligo da parte del beneficiario di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono ed il maggior costo della consumazione richiesta.
- 3.9.** I buoni pasto potranno essere, a seconda della scelta effettuata dall'Azienda Mandante, nominativi o non nominativi. Nel caso in cui siano richiesti Buoni pasto


	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
	CAPITOLATO TECNICO

nominativi, gli stessi dovranno indicare, se richiesto dall'Azienda Mandante, il nominativo o matricola del Dipendente, nonché il nominativo dell'Azienda dalla quale dipendono.

- 3.10.** I buoni pasto numerati progressivamente devono essere raccolti in blocchetti contenenti un numero massimo di 25 buoni. Tale numero viene indicato di volta in volta nell'ordinativo di fornitura.
- 3.11.** Se richiesto nell'Ordinativo di Fornitura, i Buoni pasto dovranno essere suddivisi in blocchetti nominativi, corredati da un elenco riepilogativo.

4. Modalità di approvvigionamento e consegna buoni pasto

- 4.1.** La fornitura dei buoni pasto avverrà in maniera scaglionata nell'arco temporale dell'affidamento, in funzione delle esigenze specifiche delle Aziende Mandanti.
- 4.2.** La consegna dei buoni pasto dovrà essere effettuata dalla Società di emissione presso le sedi delle Aziende Mandanti.
- 4.3.** La singola Azienda Mandante provvederà a richiedere, di volta in volta la somministrazione dei buoni pasto mediante apposito ordinativo di fornitura inviato a mezzo fax e/o posta elettronica.
- 4.4.** I buoni pasto dovranno essere consegnati mediante plichi sigillati distinti per zona/settore, intestati alle singole Società del Gruppo; ciascun plico dovrà contenere i *carnets* in ordine alfabetico, relativi a tutto il personale dipendente, ferma restando la produzione di un tabulato nominativo generale distinto per Società, struttura e anno di riferimento, nonché gli stessi dati in formato elettronico, da concordare con il Committente.
- 4.5.** Il Fornitore provvederà alla consegna delle cards nel luogo indicato nella prima richiesta di approvvigionamento da parte delle Aziende Mandanti entro 15 giorni, le cards saranno attivate a seguito della prima richiesta di ricarica. In caso di furto o di smarrimento sarà onere delle Aziende Mandanti comunicarlo tempestivamente al Fornitore il quale provvederà a bloccare la card entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione medesima.
- 4.6.** A fronte di eventuali richieste di sostituzione di cards (in caso di deterioramento o malfunzionamento) o di richiesta di cards di nuova emissione (in caso di furto o smarrimento oppure in caso di nuovi utilizzatori), il Fornitore provvederà a consegnare le carda di successiva emissione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta medesima. Resta inteso che l'emissione della prima card è ricompresa nel costo del servizio e pertanto senza oneri aggiuntivi per


	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
	CAPITOLATO TECNICO

l'Amministrazione. E' ricompresa nel costo del servizio anche la riemissione, su base annua, delle cards fino ad un massimo del 5% di cards sul numero totale di utilizzatori. Per ogni richiesta successiva di riemissione sarà riconosciuto al Fornitore un costo di €. 6,00 (sei/00) per singola card, comprensivo di tutti i costi connessi all'emissione ed alla consegna all'Azienda Mandante della nuova card (es. assistenza blocco card, predisposizione flusso e layout della card, produzione fisica della card, imbustamento e spedizione). Resta inteso che nel caso di richiesta di cards per nuovi utilizzatori nessun costo sarà dovuto dalle Aziende Mandanti e queste cards non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente. Resta altresì inteso che nel caso di malfunzionamento della card per colpa del Fornitore nessun costo aggiuntivo potrà essere richiesto alle Aziende Mandanti e queste cards non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente.

- 4.7. Inoltre, nel caso di sostituzione, sarà onere del Fornitore provvedere ad inibire l'utilizzo della tessera sostituita, contestualmente alla consegna del duplicato
- 4.8. Il fornitore provvederà a ricaricare ciascuna card del relativo numero di buoni pasto del valore nominale indicato nella richiesta di approvvigionamento. La ricarica della card dovrà essere effettuata entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di approvvigionamento.
- 4.9. La consegna dei buoni pasto dovrà risultare da appositi tabulati ove si evince, tra le altre indicazioni, anche il codice identificativo dei tagliandi forniti / ricariche delle card elettroniche al fine di una migliore tracciabilità.
- 4.10. Il Fornitore potrà richiedere alla Azienda Mandante di avvalersi del proprio portale al fine adempiere all'approvvigionamento in forma elettronica.
- 4.11. Il Fornitore dovrà adempiere alla fornitura avanzata dalla Azienda mandante, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle richieste medesime, presso la sede indicata dalle singole Aziende Mandanti.
- 4.12. In caso di ritardo della consegna verranno applicate le penalità previste dall'art. 11 del presente Capitolato.

5. Sostituzione e restituzione buoni pasto cartacei

- 5.1. Il Fornitore dovrà provvedere a proprie cure e spese:
 - i. entro 7 giorni solari dalla specifica richiesta, alla sostituzione dei buoni pasto che risultassero deteriorati e quindi non più utilizzabili;

	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
	CAPITOLATO TECNICO

ii. entro 4 giorni dalla specifica richiesta, alla sostituzione dei buoni pasto che presentano errori di stampa.

5.2. In caso di ritardo si applicheranno le penali di cui all'art. 11 del presente Capitolato.

5.3. Il Fornitore dovrà provvedere, a proprie cure e spese, al ritiro dei buoni pasto non utilizzati dalle Aziende Mandanti entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data di scadenza degli stessi.

5.4. La sostituzione dei buoni pasto scaduti verrà effettuata, a seguito di richiesta dell'Azienda Mandante, con buoni pasto validi di pari quantitativo e valore dei buoni pasto scaduti e riportante l'indicazione che trattasi di sostituzione di Buoni Resi.

Tale Richiesta di pari quantitativo e valore dovrà essere inviata al Fornitore unitamente ai "Ticket" da restituire.

5.5. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro dei buoni pasto non utilizzati dalle Aziende Mandanti al termine del rapporto contrattuale.


In ogni caso, l'Impresa su richiesta dell'Azienda Mandante procederà all'emissione di una nota di credito, il cui importo verrà detratto dal pagamento relativo alla prima fattura utile o, qualora non sia prevista una successiva fattura utile, l'Impresa contraente provvedere al semplice rimborso, entro 60 giorni dalla ricezione dei buoni scaduti.

5.6. I buoni pasto con il valore facciale non più vigente saranno restituiti e sostituiti con buoni pasto aventi il nuovo valore facciale.

6. Requisiti degli esercizi convenzionati

6.1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.m. 7 giugno 2017, n. 122, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato, fermo restando il possesso del riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- i. la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;
- ii. l'attività di mensa aziendale ed interaziendale;
- iii. la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;


	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
	CAPITOLATO TECNICO

- iv. la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'Albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - v. la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile;
 - vi. nell'ambito dell'attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
 - vii. nell'ambito dell'attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, da parte di imprenditori ittici;
 - viii. la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.
- 6.2.** Gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio).

7. Caratteristiche della rete di esercizi convenzionati

7.1. L'impresa aggiudicataria:

- i. dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una c.d. "rete di esercizi", presso i quali dovrà essere garantita la fruizione di generi alimentari, fino al valore facciale del buono pasto in argomento;
- ii. garantirà che, presso detti esercizi convenzionati, i locali e il materiale per la somministrazione siano igienicamente ineccepibili e che eventuali situazioni che possano compromettere la correttezza del servizio appaltato saranno eliminate entro 48 ore dalla contestazione;
- iii. sarà responsabile dei danni derivanti alle Aziende Mandanti e ai suoi dipendenti in occasione del servizio di ristorazione sia per il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e del commercio in genere sia per la negligenza e colpa dle personale degli esercizi convenzionati e/o dell'Impresa stessa;

	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
	CAPITOLATO TECNICO

- iv. dovrà provvedere all'espletamento del servizio con diligenza e regolarità e s'impegna a tenere la Stazione Appaltante nonché le Aziende Mandanti indenni da ogni responsabilità a qualsiasi titolo nei riguardi di terzi e degli esercizi convenzionati.

In caso di RTI, gli esercizi negli elenchi dovranno essere convenzionati da tutte le aziende facenti parte il RTI.

Oltre ai controlli nella fase precedente alla sottoscrizione dell'accordo quadro, la Stazione Appaltante procederà ad analoghi controlli da effettuarsi a campione durante tutta l'esecuzione dello stesso, che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno consistere nella verifica circa l'esistenza e le caratteristiche degli esercenti, nonché il rispetto delle condizioni di convenzionamento dichiarate in sede di gara.

In caso di esito negativo delle verifiche post-sottoscrizione, in funzione della gravità dell'inadempimento, potrà essere disposta la risoluzione del contratto.


Gli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni pasto ed i titolari degli esercizi convenzionati debbono contenere le prescrizioni previste dall'art. 5, comma 1, del d.m. 7 giugno 2017, n. 122 e potranno essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.

8. Rete di esercizi convenzionati

8.1. Numero di esercizi convenzionati

Entro 90 giorni solari dalla comunicazione dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà fornire a Confservizi Cispel Toscana la prova dell'adempimento dell'impegno assunto nella propria offerta tecnica relativamente al numero di esercizi da convenzionare.

A tal fine l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere gli accordi stipulati con gli esercenti ovvero fornire l'elenco, autocertificato ai sensi del DPR n. 445/2000, degli esercizi commerciali con i quali ha stipulato i contratti di convenzione con l'indicazione della ragione sociale o il nome del locale, l'indirizzo, la tipologia, il comune di appartenenza e la commissione percentuale applicata, nonché copia degli accordi di convenzionamento sottoscritti con gli esercenti. La mancata comprova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dell'avvenuta attivazione della rete di esercenti, in conformità all'offerta prodotta nella procedura di gara determinerà la revoca dell'aggiudicazione. Saranno consentite modifiche o variazioni alla rete offerta in sede di gara, solo se aventi carattere marginale (e comunque in misura non superiore al 5% del numero totale di esercizi).

	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
	CAPITOLATO TECNICO

8.2. Integrazione e sostituzione degli esercizi

È ammessa una riduzione massima del 5% del numero di esercizi convenzionati rispetto all'impegno assunto in sede di gara nell'offerta tecnica. Lo scostamento tra numero degli esercizi dichiarati in sede di gara e numero di esercizi effettivamente convenzionati non deve essere imputabile al comportamento doloso o gravemente colposo della società emittitrice.

L'Impresa appaltatrice in caso in cui si verifichino casi di disdetta e/o scadenza e/o recesso e/o risoluzione di convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante tali disdette.

La medesima Società dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità, attestata in una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000) alla sostituzione con altrettanti analoghi Esercizi e garantendo paritetiche condizioni contrattuali.

Il Fornitore, pertanto, dovrà provvedere per tutta la durata contrattuale all'aggiornamento degli elenchi di tutti gli "Esercizi convenzionati".

L'Impresa appaltatrice, qualora si verifichino casi di disdetta e/o scadenza e/o recesso e/o risoluzione di convenzionamento di uno o più esercizi convenzionati, deve farne comunicazione alla Stazione Appaltante.


Qualora, il numero di esercizi convenzionati risulti ridotto rispetto al numero di esercizi dichiarati di una percentuale superiore del 5%, l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere entro 5 giorni, naturali e consecutivi, (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità, attestata in una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000) alla sostituzione con altrettanti analoghi esercizi garantendo paritetiche condizioni contrattuali. La mancata ottemperanza a quanto previsto dal presente comma costituisce inadempimento importante, agli effetti dell'art. 1455 c.c.

Il Fornitore dovrà provvedere per tutta la durata contrattuale all'aggiornamento degli elenchi di tutti gli "Esercizi convenzionati".

8.3. Accordi di convenzionamento

8.3.1. Gli accordi di convenzionamento tra le società emittitrici e la rete di esercenti devono contenere tutti gli elementi prescritti dall'art. 5, comma 1, del d.m. 7 giugno 2017, n. 122.

Oltre a tali elementi, gli accordi devono indicare:

	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
	CAPITOLATO TECNICO

- i. il nominativo, codice fiscale e la qualifica del soggetto che sottoscrive per l'esercente che deve essere munito di idonei poteri di rappresentanza;
- ii. gli estremi del documento d'identità del sottoscrittore;
- iii. il documento fiscale di provenienza certa dell'esercente o copia della sua autorizzazione commerciale.

8.3.2. È vietato pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente.

Lo sconto incondizionato remunera tutte le attività necessarie e sufficienti al corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto.

8.3.3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, gli accordi tra le società emittitrici e i titolari degli esercizi convenzionabili contemplano comunque un'offerta di base, senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al cliente un servizio completo, ferma restando la libertà delle società di emissione di proporre agli esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi.

Possono essere considerati come servizi aggiuntivi solo quelli che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della gara.

Resta ferma la facoltà dei titolari degli esercizi convenzionabili di non aderire alla proposta di prestazione aggiuntive.


È vietato addebitare agli esercenti convenzionati costi diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o servizi aggiuntivi eventualmente acquistati.

8.3.4. Gli accordi sono stipulati e possono essere modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta, a pena di nullità.

9. Monitoraggio sulla fornitura da parte di Confservizi Cispel Toscana

9.1. Confservizi Cispel Toscana, anche mediante soggetti terzi, nonché le Aziende Mandanti hanno la facoltà di effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia dei Contratti di fornitura, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Capitolato Tecnico.

In ogni caso, Confservizi Cispel Toscana, per parte sua, potrà effettuare – anche avvalendosi di enti terzi – apposite verifiche, sia presso gli esercizi convenzionati dal

	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
	CAPITOLATO TECNICO

Fornitore, sia presso le sedi del Fornitore medesimo, attraverso apposita documentazione richiesta al Fornitore.

9.2. Le suddette attività avranno lo scopo di verificare l'adempimento degli impegni assunti in sede di gara - e precisamente degli impegni relativi al convenzionamento degli Esercizi nonché degli ulteriori impegni relativi alle altre condizioni di aggiudicazione - ed al rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal presente Capitolato e/o assunti in sede di gara nei confronti degli esercenti e delle Aziende Mandanti.

9.3. Resta inteso che, in ordine alle predette verifiche (ed anche in relazione alla relativa documentazione presentata o resa disponibile), il Fornitore è l'unico soggetto responsabile per qualsiasi inadempienza o mancato rispetto degli obblighi contrattualmente previsti.

10. Responsabile del servizio

10.1. Per la gestione di tutti i servizi a supporto della Fornitura, il Fornitore, all'atto della stipula del Contratto, dovrà nominare un Responsabile del Servizio che dovrà:

- i. garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- ii. gestire gli eventuali reclami/disservizi;
- iii. darne tempestivamente comunicazione in caso di sua sostituzione.


10.2. Il nominativo del Responsabile del Servizio dovrà essere comunicato alle Aziende Mandanti entro e non oltre 2 giorni dalla nomina.

11. Gestione dei reclami e penalità

11.1. Le Aziende Mandanti potranno segnalare al Fornitore i disservizi e/o disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio.

11.2. La Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad € 100:

- i. per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito dall'art. 4 del presente Capitolato, nella consegna dei buoni pasto da parte del Fornitore;
- ii. per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito dall'art. 8.2 del presente Capitolato, nella sostituzione degli esercizi convenzionati che abbiano comunicato la chiusura o la disdetta del convenzionamento; la penale sarà applicata per ciascun esercizio non sostituito nel termine stabilito;
- iii. per ogni giorno di mancata fruizione dei buoni pasto, dovuta a inadempimenti del Fornitore nei confronti degli esercizi convenzionati;

	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
	CAPITOLATO TECNICO

- iv. per ogni giorno di ritardo nell'invio degli accordi di convenzionamento sottoscritti con gli esercenti La penale comunque non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare annuale della fornitura di ciascuna Azienda Mandante. Il superamento di tale soglia determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

12. Tutela del personale dipendente dell'appaltatore

- 12.1.** L'affidatario deve applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni derivanti da norme (anche regolamentari) vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, con oneri integralmente a proprio carico.
- 12.2.** L'affidatario deve applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro prescelto (purché pertinente all'oggetto del contratto). Ciò anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione, fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.
- 12.3.** Qualora l'affidatario presenti una situazione di irregolarità retributiva, saranno sospesi i pagamenti ed eventualmente effettuati gli interventi sostitutivi previsti dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016.